



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "RITA LEVI-MONTALCINI"

VIA AVEZZANA, 123- 81055 - SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Tel. 08231703495

Codice Fiscale: 94017900617 - Codice Meccanografico: CEIC876008

Email: ceic876008@istruzione.it - PEC: ceic876008@pec.istruzione.it

sito: <http://www.ic2rlevi-montalcini-smcv.edu.it>

A tutto il personale Al

R.L.S.

All'Albo Sicurezza – A tutti i plessi All'Albo

Sede – sito web

DIRETTIVA SICUREZZA

La sottoscritta **Prof.ssa Giuseppina Verile** in qualità di datore di lavoro dell' IC2 RITA LEVI-MONTALCINI

- VISTO l'art.15 del D.Lgs. n°81/08 – Misure generali di tutela;
 - VISTO l'art.17 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi del datore di lavoro;
 - VISTO l'art.20 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi dei lavoratori (personale docente e non);
 - VISTO l'art.36 del D.Lgs. n°81/08 – Informazione e formazione dei lavoratori;
 - VISTO il D.M. del 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”;
 - VISTO il D.Lgs. n°106/09 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
 - VISTO il D.M. 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”.
 - VISTO il D.M. 12/05/2016 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica”.
 - VISTO il Decreto del 07/03/2017 “Regola tecnica prevenzione incendi attività scolastiche”;
 - SENTITO il parere del R.S.P.P. e del R.L.S.
- Allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio e alle norme relative alla sicurezza di cui al D.Lgs. n°81/08 e s.m.i.,

DISPONE QUANTO SEGUE

1) Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e gli impegni per la sicurezza a cura degli operatori scolastici decorrono dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici dal cancello esterno sino all'uscita dal complesso scolastico. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo.

Si ricorda **che i docenti, all'inizio mattutino delle lezioni, debbono trovarsi a scuola prima dell'inizio legale delle attività (cinque minuti prima); i docenti assistono gli alunni anche durante l'uscita al termine delle lezioni.** I collaboratori scolastici vigilano, in conformità con le istruzioni impartite, in occasione dei movimenti interni degli alunni, singoli o in gruppi. In caso di attività di arricchimento formativo, visite guidate ecc., gli obblighi di vigilanza sono estesi all'intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o collettivi.

L'obbligo di sorveglianza da parte dei docenti copre tutto l'arco di tempo in cui gli alunni sono affidati all'istituzione scolastica (sentenza della Corte di Cassazione Civile, sez I n°3074/1999).

2) Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo - didattica ordinaria.

3) E' necessario prendere visione del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.

4) Partecipare alle iniziative di formazione / informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza.

5) Ove non diversamente disposto, la programmazione, effettuazione e verifica delle prove di evacuazione sono delegate, per ciascun plesso/sede, agli addetti al servizio di evacuazione d'emergenza.

Le predette prove debbono essere almeno due nell'anno scolastico; prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive con particolare riferimento alle classi prime.

Verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti diversamente abili.

Nel caso in cui la scuola si avvalga di collaborazioni esterne, la programmazione ed il coordinamento generale delle prove possono essere svolte da soggetti incaricati dal Dirigente scolastico (ad esempio il R.S.P.P.)

6) Fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.

7) Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale (laddove presenti) e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte, ecc.;
- presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili e difettosi;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc.;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc.
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori ecc. privi di cassette di sicurezza;
- dispositivi, arredi, strumenti porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici e controllarli segnalando eventuali guasti o rotture;
- impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre.

In tutti i casi gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

8) In caso di allontanamento del docente dalla classe, il docente medesimo richiederà l'intervento del collaboratore scolastico più vicino (per nessun motivo va lasciata la classe incustodita); in caso di uscita degli alunni dall'aula durante le lezioni, la vigilanza compete al personale collaboratore scolastico più vicino, il docente in caso di assenza prolungata dell'alunno dalla classe chiederà spiegazioni al collaboratore scolastico.

9) Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.

10) La vigilanza è esercitata inoltre:

- nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di interclasse/classe e segnalati al Dirigente Scolastico per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario;
- nell'accesso ai servizi igienici (da parte del collaboratore scolastico); l'uscita degli alunni dalla classe deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato la presenza del collaboratore scolastico nella zona interessata.

11) I cambi di classe fra docenti devono essere disimpegnati in modo rapido.

Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe/interclasse comportamenti a rischio (tentativi ripetuti di fuga, aggressioni, atti vandalici, ecc.), il docente in uscita:

a) attende nell'aula il collega subentrante (se non ha altra lezione) il quale, nel caso provenga da altra classe:

- provvede al trasferimento con la massima sollecitudine;
- ove lo ritenga opportuno, richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata;

b) fornisce le relative istruzioni al collaboratore scolastico affinché questi eserciti la vigilanza provvisoria sull'eventuale classe nella quale deve trasferirsi.

c) in generale i docenti devono provvedere al trasferimento con la massima sollecitudine

In caso di impossibilità, il docente uscente richiede la diretta vigilanza da parte del collaboratore scolastico più vicino.

Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi debbono essere a conoscenza di particolari procedure di cambio.

12) Il collaboratore scolastico del piano di competenza collabora nella vigilanza durante l'intervallo per la merenda.

13) Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate.

In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

14) Uscita degli alunni.

a) Al momento dell'uscita gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire, ai docenti di classe la lista delle persone da lui delegate con delega scritta; questi una volta approntato un elenco completo comprendente: Alunno - come va a casa - persone delegate al ritiro, consegnano le deleghe al fiduciario di plesso che le custodirà ai sensi della normativa sulla privacy.

Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento. In caso di delega, il personale presente (se supplente) deve verificare se l'alunno "riconosce" la persona venuta a prelevare o chiedere ad altri colleghi se riconoscono la persona.

I docenti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, contattano le forze dell'ordine.

d) Le norme del precedente punto "a" si applicano anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione.

15) In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente:

a) richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;

b) provvederà ad avvisare i familiari;

c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel.118).

In caso d'infortunio, il docente presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:

- generalità dell'alunno, sede e classe, ecc.;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante.

16) In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale addetto è tenuto all'uso dei D.P.I.

17) Il personale collaboratore scolastico e/o il responsabile di plesso, in caso di parcheggio non conforme alle prescrizioni normative (ostruzione delle vie di fuga, degli accessi) richiede al proprietario la ricollocazione del veicolo; in caso di rifiuto richiede l'intervento dei vigili urbani.

18) I docenti vigilano sul corretto impiego di sussidi, apparecchiature, utensili e dei dispositivi di

sicurezza.

19) Tutto il personale è tenuto all'osservanza del divieto di fumo, anche nei bagni e nelle pertinenze scolastiche.

20) E' vietato l'uso del cellulare, tranne nei casi di emergenza (chiamate di soccorso) e per quanto previsto dalla normativa vigente.

L'uso del telefono del plesso e/o d'istituto è consentito solo per esigenze di carattere scolastico e amministrativo, ed è riservato al personale docente e non, debitamente autorizzato dalla Presidenza, salvo in caso di emergenza.

21) E' vietato l'utilizzo improprio delle prese elettriche (carica batterie di cellulari, stufe, piastre elettriche).

22) E' vietato l'utilizzo di farmaci non presenti nella cassetta di sicurezza e non autorizzati dal medico competente.

23) Il personale scolastico deve indossare indumenti idonei all'attività lavorativa che svolge all'interno dell'attività scolastica e comunque indumenti che non siano di intralcio all'evacuazione dei locali scolastici soprattutto in caso di utilizzo delle scale d'emergenza in acciaio.

24) L'obbligo della sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno nell'istituzione scolastica e quindi dal momento dell'ingresso nei locali e nelle pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita. In nessun caso gli alunni possono rimanere incustoditi. E' fatto divieto assoluto ai docenti e ai collaboratori scolastici permettere che gli alunni loro affidati escano dai cancelli durante l'orario scolastico, anche se maggiorenni. I docenti sono tenuti alla vigilanza sugli alunni nei cinque minuti precedenti la prima ora di lezione, durante l'orario di lezione, i cambi dell'ora, l'intervallo, gli spostamenti negli spazi interni ed esterni e al momento dell'uscita da scuola. Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

- gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo;
- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
- il Dirigente o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di comportamenti a rischio e assenze ingiustificate degli alunni dalle aule.

Il docente deve adoperarsi perché:- il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione;

- i banchi e le aule siano lasciati in ordine e puliti;
- le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza e sia segnalata al responsabile del plesso ogni responsabilità individuale;
- non si fumi all'interno e all'esterno dei locali scolastici;
- telefoni cellulari restino spenti.

A tale proposito si ricorda che i docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. Durante la merenda i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.

25) Utilizzo dei servizi igienici: l'utilizzo dei servizi igienici durante l'orario di lezione deve essere consentito agli alunni per reale necessità. I collaboratori scolastici del piano dovranno vigilare gli alunni che verranno loro affidati per tali necessità.

26) Mensa: terminate le lezioni antimeridiane, i docenti invitano gli alunni a riordinare il proprio corredo scolastico, ad utilizzare i servizi igienici, a lavarsi accuratamente le mani e a disporsi ordinatamente per raggiungere il locale mensa e prendere posto a tavola.

Per motivi di sicurezza e igiene è necessario rispettare le seguenti norme:

- i docenti in servizio sulla mensa devono essere presenti inderogabilmente all'ora prevista per assumere la vigilanza del gruppo classe;
- durante la consumazione del pasto gli alunni non devono circolare nei locali della mensa;
- la distribuzione dei pasti sarà effettuata solo da personale preposto;
- i docenti dovranno vigilare sul corretto uso di alimenti e stoviglie.

27) E' vietato effettuare feste nelle aule scolastiche con somministrazione di alimenti non autorizzati dal Dirigente Scolastico.

28) Attività post-mensa: le attività di post-mensa, anche quando siano lasciate alla libera iniziativa degli alunni, vanno attentamente vigilate. L'utilizzo degli spazi esterni a scopo ricreativo va regolamentato in modo da evitare la presenza contemporanea di alunni di più classi.

29) Servizio di segnalazione: tutto il personale in servizio è tenuto a segnalare ogni guasto, inconveniente difetto o cattivo funzionamento di elementi strutturali e impianti.

La segnalazione va fatta ai preposti, ai responsabili di plesso che provvedono all'inoltro alla segreteria per le procedure di intervento.

30) Comportamenti di prevenzione dal rischio elettrico: al fine di prevenire il rischio elettrico è necessario:

- verificare che l'apparecchiatura elettrica deve avere marchio di conformità CE;
- prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controlla che non vi siano cavi, spine, prese di corrente, interruttori senza protezione;
- l'apparecchiatura deve essere preferibilmente collegata direttamente alla presa della corrente, senza riduzioni o multiple;
- qualora non fosse possibile occorre utilizzare multiple a norma con interruttore differenziale è vietato sovraccaricare una linea elettrica collegando più utenze alla stessa presa;

- i cavi elettrici non devono mai essere posizionati in modo che possano essere tranciati (dall'interno all'esterno o viceversa attraverso una finestra o una porta);
- disconnetter le attrezzature disinserendo la spina senza tirare il cavo;
- il cavo di un'apparecchiatura non deve giungere alla presa restando teso, nel sospeso di una via di passaggio;
- eventuali prolunghie devono essere rimosse immediatamente dopo l'uso; non devono comunque essere di ostacolo o fonte di rischi di inciampo;
- se una spina non entra comodamente in una presa, non tentare l'inserimento ma segnalare l'inconveniente;
- controllare sistematicamente che non vi siano cavi con le guaine di isolamento danneggiate;
- non è permesso collegare fra loro più prese e attorcigliare i cavi elettrici molto lunghi;
- non compiere nessun interventi di qualsiasi genere sulle macchine elettriche e sugli impianti elettrici.
- al termine dell'uso il cavo deve essere sempre disinserito;
- non toccare mai le apparecchiature elettriche (anche gli interruttori) con le mani bagnate o se il pavimento è bagnato;
- non usare acqua per spegnere un incendio su linee o apparecchiature elettriche;
- interrompere la corrente elettrica prima di soccorrere una persona folgorata e chiamare immediatamente l'ambulanza;

Il personale, inoltre, non deve effettuare alcun intervento su attrezzature elettriche in tensione, nemmeno per sostituire una lampadina.

31) Uso di scale: è tassativamente vietato l'uso di qualsiasi mezzo rudimentale (sedie, banchi, scrivanie, cattedre, davanzali, ecc.) per il raggiungimento di postazioni in elevazione.

E' fatto divieto assoluto di utilizzo di scale.

32) Immagazzinamento: è vietato il deposito di carichi elevati o di oggetti contundenti nei ripiani alti di scaffali e armadi.

I carichi devono essere distribuiti in modo omogeneo e stabile sui ripiani.

Per evitare l'eccessivo accumulo di oggetti è necessario limitare la conservazione ai soli oggetti realmente necessari.

33) Assistenza agli alunni: è obbligatorio l'uso dei guanti in vinile o lattice durante le attività di primo soccorso e durante l'eventuale assistenza agli alunni portatori di handicap e a tutti gli altri alunni che abbiano avuto problemi.

Le docenti di sostegno e di classe devono richiedere l'aiuto dei collaboratori scolastici per il sollevamento e lo spostamento degli alunni.

- 34) Le lavoratrici in stato di gravidanza sono tenute a darne comunicazione al Dirigente Scolastico per le specifiche informazioni e adozioni delle opportune precauzioni nell'espletamento delle attività lavorative.
- 35) E' vietato fumare in tutti i locali della scuola e nelle aree all'aperto di pertinenza degli edifici scolastici. E', altresì, vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche (art.4 del Decreto Legge n°104 del 12/09/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca").
- 36) E' vietato rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
- 37) Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.
- 38) E' vietato l'uso della taglierina priva dell'elemento di protezione nella zona di taglio.
- 39) Le apparecchiature e le attrezzature vanno utilizzate avendo cura di prendere visione dell'apposito libretto riportante le istruzioni per l'uso e comunque mai in modo improprio.
- 40) Le vie di uscite devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.
- 41) E' fatto obbligo di non compromettere l'agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.
- 42) Mettere periodicamente al corrente gli alunni dei punti di raccolta da raggiungere in caso di pericolo.
- 43) Il materiale utilizzato dal personale scolastico (collaboratore scolastico) per le operazioni di pulizia deve essere conservato in luoghi chiusi e non accessibili agli alunni.**
- 44) Le attrezzature e gli impianti di sicurezza (impianto luci emergenza, idranti, estintori, ecc.) devono essere controllati periodicamente in modo da assicurare la costante efficienza.
- 45) Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, prevedendo corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.
- 46) E' vietato l'accumulo di materiale infiammabile e/o putrescibile nelle aule (fornelli elettrici, carta, cartoni, ecc.).
- 47) E' vietato l'uso di sostanze pericolose come acqua regia, cloro, acido cloridrico da parte del personale docente e non e degli alunni.
- 48) Gli oggetti pesanti, ingombranti e voluminosi devono essere riposti in modo stabile ed ordinato nella parte bassa degli armadi o scaffali evitando di impiegare la sommità degli stessi.
- 49) E' vietato riporre oggetti contundenti (forbici, martelli, ecc.) nei cassetti della propria postazione soprattutto se non chiudibili a chiave; tali oggetti, se necessari per i piccoli interventi di manutenzione, dovranno essere collocati esclusivamente in appositi arredi.
- 50) E' vietato l'uso di qualsiasi scala o scaletto.**
- 51) Primo dell'utilizzo di qualsiasi prodotto è obbligatorio leggere attentamente le etichette e fare

attenzione alla simbologia su essa riportata.

52) E' vietato severamente lasciare qualsiasi prodotto di pulizia alla portata degli alunni.

53) E' fatto obbligo per i collaboratori scolastici l'uso di dispositivi di protezione individuali forniti dalla scuola.

54) I preposti e i collaboratori scolastici sono incaricati della praticabilità e della percorribilità delle vie di fuga e delle uscite, che devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.

55) I collaboratori scolastici che prendono servizio al mattino (primo turno) devono effettuare una ricognizione di controllo per verificare che le possibili vie di fuga (corridoi, scale, atri ed androni, passaggi esterni) e le relative porte di uscita siano agibili e sgombre da ostacoli che ne riducano o ne impediscano l'utilizzazione (arredi, sussidi, imballaggi, ecc.) provvedendo eventualmente allo loro immediata rimozione.

56) I collaboratori scolastici in servizio nell'ultimo turno della giornata, prima di terminare il proprio turno di lavoro, devono controllare che tutte le uscite della scuola siano chiuse verificando, altresì, la chiusura, con le relativi chiavi, delle porte relative alla aule adibite a laboratori.

57) I docenti devono collaborare nel tenere sgombri i suddetti passaggi e in particolare a curare che all'interno delle classi siano sempre garantiti gli spazi necessari per la formazione della fila degli alunni e per un agevole accesso al corridoio o all'uscita diretta in ambiente esterno.

Per tutto quanto non espressamente citato dalla presente direttiva della sicurezza si rimanda alle disposizioni impartite con altri circolari e dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Verile

La firma autografa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.
39/93, è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del
soggetto responsabile